

Buy & Hold Capital SGIIC S.A.

Calle de la Cultura 1-1º, 46002 Valencia
España

Con l'accordo di Buy & Hold Capital SGIIC S.A. in qualità di Società di Gestione e con l'approvazione di Cecabank S.A., Filiale di Lussemburgo, in qualità di Banca Depositaria, viene emesso il seguente Regolamento di Gestione di **Buy & Hold Luxembourg**:

Buy & Hold Luxembourg

9 gennaio 2026

Il presente regolamento di gestione ("**Regolamento di Gestione**") del Fondo d'Investimento Buy & Hold Luxembourg e le sue eventuali future modifiche ai sensi del successivo Articolo 17 disciplinano il rapporto giuridico tra:

- 1) la società di gestione **Buy & Hold Capital SGIC S.A.**, una società per azioni (*société anonyme*) con sede legale in Spagna, in Calle de la Cultura 1, 1º, 46002 Valencia (Spagna), iscritta al Registro di Commercio spagnolo (di seguito la "**Società di Gestione**");
- 2) la banca depositaria e agente pagatore, Cecabank, S.A., Filiale di Lussemburgo, società per azioni con sede legale in Calle Alcalá, 27, 28014 Madrid, Spagna, iscritta al Registro di Commercio spagnolo con il numero A86436011. Cecabank, S.A., Filiale di Lussemburgo, con sede operativa in 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*, il "**RCS**") con il numero B291773, nonché alla CSSF con il numero 0000429 (di seguito il "**Depositario**"); e
- 3) i sottoscrittori e i detentori delle quote di **Buy & Hold Luxembourg** ("**Sottoscrittori**"), i quali, sottoscrivendo o acquistando tali quote ("**Quote**") approvano e accettano implicitamente le disposizioni del presente Regolamento di Gestione.

Articolo 1- Il Fondo

Buy & Hold Luxembourg (il "**Fondo**") è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari sotto forma di fondo di investimento (*fonds commun de placement*), istituito ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo, a tempo indeterminato. Non ha una personalità giuridica distinta ed è una proprietà non costituita di titoli e altri beni consentiti dalla legge. Il Fondo è soggetto alla Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di Investimento Collettivo, come di volta in volta modificata (la "**Legge del 17 dicembre 2010**") che recepisce la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), nella sua versione modificata in vigore di volta in volta (la "**Direttiva 2009/65/CE**").

Il Fondo verrà gestito dalla Società di Gestione nell'interesse esclusivo dei Sottoscrittori in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010, al presente Regolamento di Gestione e al prospetto del Fondo (il "**Prospetto**"). Le attività del Fondo saranno indipendenti dal patrimonio della Società di Gestione e non saranno pertanto responsabili delle obbligazioni della Società di Gestione.

Il Fondo è un insieme indiviso di attività e i Sottoscrittori avranno alcuni diritti di proprietà indivisa equivalenti su tutte le attività del Fondo in proporzione al numero di Quote da loro detenute e al corrispondente valore patrimoniale netto di tali Quote. Tali diritti saranno rappresentati da Quote emesse dalla Società di Gestione.

Il Fondo ha una struttura multicomparto ed è composto da almeno un comparto ("**Comparto**"). Ogni Comparto rappresenta un portafoglio contenente varie attività e passività ed è considerato un'entità separata rispetto ai Sottoscrittori e ai terzi. I diritti dei Sottoscrittori e dei creditori relativi a un Comparto o derivanti dalla costituzione, dal funzionamento o dalla liquidazione di un Comparto sono limitati alle attività di tale Comparto. Nessun Comparto sarà responsabile, con le proprie attività, delle passività di altri Comparti. La Società di Gestione può istituire altri Comparti in qualsiasi momento. Il Fondo sarà considerato costituito dalla totalità dei rispettivi Comparti.

Per ogni Comparto, la Società di Gestione può emettere diverse classi di Quote (ciascuna denominata "**Classe di Quote**") con caratteristiche diverse, come le Quote che pagano le distribuzioni ("**Quote a distribuzione**") e le Quote a crescita di capitale ("**Quote a crescita di capitale**"), come specificato nel Prospetto informativo. Le differenze tra le Classi di quote possono anche riguardare il prezzo di sottoscrizione iniziale, la valuta di riferimento, i tipi di investitori idonei a investire, la frequenza di sottoscrizione e di rimborso, la struttura delle commissioni o qualsiasi altra caratteristica determinata dalla Società di Gestione a sua discrezione.

I Comparti esistenti, i loro obiettivi e le loro politiche d'investimento, nonché le Classi di quote disponibili e le loro caratteristiche, sono descritti nel Prospetto informativo. Il Prospetto informativo indica inoltre la Valuta di Riferimento di ciascun Comparto ("**Valuta di riferimento**") e la Valuta di Riferimento di ciascuna Classe di Quote.

Articolo 2 - La Società di Gestione

La Società di Gestione è stata costituita in Spagna il 21 settembre 2012, sotto forma di società a responsabilità limitata a tempo indeterminato. L'11 maggio 2017, l'assemblea generale degli azionisti della Società di Gestione ha deliberato la trasformazione in società per azioni e in Società di Gestione di Istituti di Investimento Collettiva (SGIC), a tempo indeterminato, e il suo statuto è depositato presso il Registro di Commercio spagnolo. La Società di Gestione è stata approvata come società di Gestione disciplinata dalla Legge spagnola 35/2003.

La Società di Gestione agisce come società di gestione del Fondo in regime di libera prestazione di servizi ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.

La Società di Gestione è autorizzata a gestire il Fondo a proprio nome, ma a beneficio esclusivo e per conto dei Sottoscrittori del Fondo. In particolare, la Società di Gestione è autorizzata ad acquistare, vendere, sottoscrivere, convertire e ricevere titoli trasferibili e altri beni consentiti dalla Legge del 17 dicembre 2010. Esercita tutti i diritti relativi direttamente o indirettamente alle attività del Fondo.

Il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione determina gli obiettivi e le politiche d'investimento dei Comparti in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010, come indicato nel presente Regolamento di gestione e come specificato nel Prospetto informativo. La Società di Gestione può avvalersi della consulenza di un comitato di investimento composto da membri del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione e da altre persone. La Società di Gestione in generale può utilizzare servizi di informazione, consulenza e altro nell'interesse del Fondo.

La Società di Gestione può inoltre delegare, sotto la propria responsabilità e supervisione, a terzi una o più delle proprie funzioni in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010.

La Società di Gestione e qualsiasi gestore degli investimenti, consulente e sub-consulente degli investimenti e qualsiasi altro agente del Fondo hanno diritto a commissioni pagabili a valere sulle attività del Fondo, non superiori alla commissione e/o all'importo specificato nel Prospetto informativo.

Articolo 3 - La Banca depositaria

Il Fondo ha nominato Cecabank, S.A., filiale di Lussemburgo, quale Banca depositaria, in conformità alla Legge del 17 dicembre 2010 e al Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, e successive modifiche, che integra la Direttiva 2009/65/CE (Regolamento UCITS di livello II), ai sensi del Contratto con il Depositario e l'Agente addetto ai pagamenti, con effetto dal 9 gennaio 2026 (il "**Contratto con il Depositario e l'Agente addetto ai pagamenti**").

Il Fondo ha inoltre nominato la Banca depositaria come agente pagatore.

La Banca Depositaria e Agente di Pagamento, Cecabank, S.A., filiale lussemburghese di una società per azioni spagnola, con sede legale in Calle Alcalá, 27, 28014 Madrid, Spagna, iscritta al Registro di Commercio spagnolo con il numero A86436011. Cecabank, S.A., filiale di Lussemburgo, ha la propria sede operativa al 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo ed è iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*, il "RCS") con il numero B281773, così come nella CSSF con il numero 00000429. [Funzioni della Banca depositaria](#)

Il rapporto tra il Fondo, la Società di Gestione e la Banca depositaria è disciplinato dai termini del Contratto di deposito. Ai sensi del Contratto di Deposito, la Banca Depositaria è stata nominata per la custodia degli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia, per la registrazione e la verifica della proprietà delle altre attività del Fondo, ma anche per assicurare l'effettiva e corretta supervisione dei flussi di cassa del Fondo, in conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010 e del Contratto di Deposito. I beni custoditi dalla Banca depositaria non possono essere riutilizzati dalla Banca depositaria, o da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, per conto proprio, a meno che tale riutilizzo non sia espressamente consentito dalla Legge del 17 dicembre 2010.

La Banca depositaria assicura inoltre che:

- (i) l'emissione, la vendita, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote avvengono in conformità alla legge lussemburghese e ai Regolamenti di Gestione;
- (ii) il valore delle quote viene calcolato in conformità al diritto lussemburghese e al Regolamento di Gestione
- (iii) le istruzioni della Società di Gestione o del Fondo vengano eseguite, a meno che non siano contrarie alla legge lussemburghese applicabile e/o al Regolamento di Gestione;
- (iv) nelle operazioni che coinvolgono le attività del Fondo, qualsiasi corrispettivo sia pagato al Fondo entro i termini consueti; e
- (v) il reddito del Fondo sia applicato in conformità alla legge lussemburghese o al Regolamento di Gestione.

La Banca depositaria assumerà le proprie funzioni e responsabilità nel rispetto delle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010. La Banca depositaria agirà in modo onesto, imparziale, professionale e indipendente e unicamente nell'interesse del Fondo e dei suoi Sottoscrittori.

Delega e conflitti di interesse

In conformità con le disposizioni del Contratto di Deposito e della Legge del 17 dicembre 2010, la Banca Depositaria può, a determinate condizioni, delegare parte o tutte le sue funzioni di custodia in relazione agli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia da uno o più sub-depositari (tra cui Cecabank, S.A., come può essere nominato dalla Banca Depositaria di volta in volta).

Prima della nomina di qualsiasi subdepositario e successivamente su base continuativa, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e alla propria politica sui conflitti di interesse, la Banca depositaria valuterà i potenziali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega delle funzioni di custodia. La Banca Depositaria è la Filiale di Lussemburgo di Cecabank, S.A. e può delegare alcune funzioni a Cecabank, S.A. in qualità di sub-depositaria. Indipendentemente dal fatto che un determinato sub-depositario sia o non sia Cecabank, S.A., la Banca depositaria applicherà lo stesso livello di competenza, attenzione e diligenza, sia nella selezione e nella nomina che nella supervisione continua del sub-depositario in questione. Inoltre, i termini dell'eventuale nomina di un subdepositario - che potrebbe anche essere Cecabank, S.A. - saranno negoziati a condizioni di piena competenza (*arm length*) per garantire la tutela degli interessi del Fondo e dei suoi Sottoscrittori. Nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi e che non può essere attenuato, il conflitto di interessi e le decisioni prese verranno resi noti ai sottoscrittori del Fondo. Una descrizione aggiornata delle funzioni di custodia delegate dalla Banca depositaria e un elenco aggiornato di tali delegati sono disponibili sul seguente sito web: <https://www.cecabank.es/eng/sucursal-en-luxemburgo/>.

Responsabilità

La Banca depositaria sarà responsabile nei confronti del Fondo e dei suoi Sottoscrittori per la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia (ossia gli strumenti finanziari definiti all'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), della Legge del 17 dicembre 2010 e all'articolo 12 del Regolamento UCITS di livello II, di seguito denominato "**Attività in custodia del Fondo**") dalla Banca depositaria e/o da un sub-depositario ai sensi dell'Articolo 35 della Legge del 17 dicembre 2010 (la "**Perdita di un'Attività in custodia del Fondo**").

In caso di perdita di un'attività del Fondo, la Banca depositaria restituirà al Fondo, senza indebito ritardo, uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo corrispondente. In conformità alle disposizioni della Legge del 17 dicembre 2010, la Banca depositaria non sarà responsabile della perdita di un'attività di deposito del Fondo qualora tale perdita venga causata da un evento esterno che non rientra nella sua sfera ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo contrario.

La Banca depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e dei Sottoscrittori per qualsiasi altro danno diretto da essi subito a causa della violazione negligente o dolosa da parte della Banca depositaria dei suoi obblighi ai sensi della Legge del 17 dicembre 2010.

La responsabilità della Banca depositaria non verrà influenzata da alcuna delega, a meno che non sia previsto diversamente dalla Legge del 17 dicembre 2010.

Commissioni

La Banca depositaria avrà diritto a ricevere una remunerazione per i servizi resi, come concordato nel Contratto di deposito. La Banca depositaria avrà inoltre il diritto di venir rimborsata dal Fondo per le spese e gli esborsi ragionevoli da essa sostenuti, ivi compresi, a titolo esemplificativo, imposte, dazi, oneri e commissioni di intermediazione, attualmente o in futuro imposti, che sono pagati dalla Banca depositaria o per i quali essa può diventare responsabile, nonché le spese di qualsiasi istituto di corrispondenza.

Indipendenza della Banca depositaria dal Fondo

La Banca depositaria non partecipa, né direttamente né indirettamente, agli affari, all'organizzazione o alla gestione del Fondo e non è responsabile del contenuto del presente documento e non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza delle informazioni qui contenute o per la validità della struttura e degli

investimenti del Fondo. La Banca depositaria non ha alcun potere decisionale discrezionale né compiti di consulenza in relazione agli investimenti del Fondo e non può intervenire nella gestione degli investimenti del Fondo. La Banca depositaria non svolge un ruolo decisionale in materia di investimenti in relazione al Fondo.

Protezione dei dati

Le informazioni sull'eventuale trattamento dei dati degli investitori da parte della Banca depositaria sono disponibili all'indirizzo <https://www.cecabank.es/eng/sucursal-en-luxemburgo/> e nel Contratto di Deposito.

Articolo 4 - Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo primario del Fondo è quello di offrire agli investitori l'opportunità di investire in portafogli gestiti in modo professionale. Il patrimonio dei Comparti verrà investito, in conformità al principio della diversificazione del rischio, in valori mobiliari e in altre attività consentite dalla Legge del 17 dicembre 2010.

Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento del Fondo e dei Comparti venga raggiunto. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare ed è possibile che gli investitori non recuperino il valore del loro investimento inizia.

La Società di Gestione è autorizzata a determinare la politica d'investimento dei Comparti in conformità alle norme e alle restrizioni stabilite di volta in volta dalla Società di Gestione nel presente Regolamento di Gestione e nel Prospetto informativo. Gli obiettivi, le politiche e le restrizioni d'investimento specifici applicabili a ogni singolo Comparto verranno determinati dalla Società di Gestione e resi noti nel Prospetto informativo.

Ai fini di una gestione efficiente del Fondo e laddove le politiche d'investimento dei Comparti lo consentano, la Società di Gestione può scegliere di gestire tutte o parte delle attività di alcuni Comparti insieme alle attività appartenenti ad altri Comparti del Fondo, come ulteriormente descritto nel Prospetto informativo.

Inoltre, i Comparti del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite nel Prospetto informativo (se esistente) e della Legge del 17 dicembre 2010, possono sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da uno o più Comparti del Fondo, alle seguenti condizioni:

- il Comparto Target, a sua volta, non investe nel Comparto che ha investito in quel Comparto Target; e
- non più del 10% delle attività del Comparto Target di cui è prevista l'acquisizione può essere investito complessivamente in quote di altri Comparti Target del Fondo; e
- che gli eventuali diritti di voto legati ai titoli in questione vengano sospesi per tutto il tempo in cui il Comparto in questione li detiene, e senza pregiudicare il giusto processo nei conti e nelle relazioni periodiche; e
- in ogni caso, fintantoché il Fondo detiene tali titoli, il loro valore non verrà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto del Fondo ai fini della verifica del limite minimo di patrimonio netto imposto dalla Legge del 17 dicembre 2010; e
- non esista una duplicazione delle commissioni di gestione/sottoscrizione o di rimborso tra quelle a livello del Comparto del Fondo che ha investito nel Comparto Target e questo Comparto Target.

Articolo 5 - Restrizioni agli investimenti

Ai fini del presente Articolo, ogni Comparto sarà considerato un fondo separato ai sensi dell'Articolo 40 della Legge del 17 dicembre 2010.

La Società di Gestione può decidere che gli investimenti del Fondo includano titoli trasferibili e qualsiasi altra attività consentita dalla Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 e soggetta alle restrizioni ivi previste, come specificato nel Prospetto informativo, quali, ad esempio:

- 1) a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine, per "mercato regolamentato" si intende un mercato di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato in uno Stato membro che sia regolamentato, operi regolarmente, sia riconosciuto e sia aperto al pubblico; ai fini del presente Articolo, per "Stato membro" si intende uno Stato membro dell'Unione europea(UE) o gli Stati dello Spazio economico europeo(SEE);
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato non membro dell'UE o negoziati su un altro mercato di uno Stato non membro dell'UE che sia regolamentato, operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico e sia stato stabilito in un paese dell'Europa, delle Americhe, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che le condizioni di emissione includano l'impegno a presentare richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di borse o mercati ai sensi dei precedenti paragrafi a), b) o c), e a condizione che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
- e) quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE (OICVM) e/o di altri organismi di investimento collettivo(OICR) stabiliti o meno in uno Stato membro, a condizione che:
 - questi altri OICR siano autorizzati in base a leggi che prevedono che siano soggetti a una vigilanza che l'autorità di vigilanza responsabile del Fondo considera equivalente a quella richiesta dal diritto comunitario e che la cooperazione tra le autorità di vigilanza sia sufficientemente garantita,
 - il livello di protezione degli azionisti/detentori di altri OICR sia equivalente a quello fornito agli azionisti/detentori di un OICVM, e in particolare che le regole sulla segregazione delle attività, sull'assunzione di prestiti e sulle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE,
 - le attività di altri OICR siano riportate nelle relazioni semestrali e annuali, per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni nel periodo di riferimento,
 - gli OICVM o altri OICR di cui si vogliono acquisire le quote/azioni non possono, in conformità al Regolamento di Gestione o all'atto costitutivo, investire più del 10% del loro patrimonio netto totale in quote/azioni di altri OICVM o altri OICR;
- f) depositi presso un istituto di credito che possano essere rimborsati su richiesta o che possano essere ritirati e che abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro o, se la sede legale dell'istituto di credito è situata in un Paese terzo, a condizione che sia soggetto a norme cautelari che l'autorità di vigilanza responsabile del Fondo considera equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- g) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti equivalenti che vengono regolati in contanti, negoziati nei mercati regolamentati di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa(**derivati OTC**), a condizione che:
 - il sottostante sia costituito da strumenti ai sensi dell'Articolo 41, paragrafo (1) della Legge del 17 dicembre 2010, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Fondo può investire in conformità ai propri obiettivi d'investimento,
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC sono istituti soggetti a vigilanza cautelare e appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza responsabile del Fondo, e

- i derivati OTC siano soggetti a una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possono essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa del Fondo;
- h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, ma che vengono normalmente negoziati sul mercato monetario e sono liquidi, e il cui valore può essere accuratamente determinato in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia essa stessa regolamentata al fine di proteggere gli investitori e i risparmi, e a condizione che tali investimenti:
 - emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengono uno o più Stati membri; oppure
 - emessi da un'organizzazione i cui titoli vengono negoziati nei mercati regolamentati di cui ai precedenti paragrafi a), b) o c), oppure
 - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dalla normativa comunitaria, oppure emessi o garantiti da un istituto che sia soggetto e rispetti le norme di vigilanza che l'autorità di vigilanza responsabile del Fondo considera almeno altrettanto rigorose di quelle richieste dalla normativa comunitaria, oppure
 - siano emessi da altre imprese appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza responsabile del Fondo, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a una protezione degli investitori equivalente a quella prevista dal primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo h), e a condizione che l'emittente sia una società il cui capitale e le riserve ammontino ad almeno 10 milioni di euro (10.000.000 di euro) e che presenti e pubblici i propri bilanci annuali in conformità alla quarta direttiva 78/660/CEE o che sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si occupi di finanziamenti di gruppo o che sia un'entità che si occupi del finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di liquidità bancaria.

2) Ciononostante, i Comparti non investiranno più del 10% del loro patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nella sezione 1).

I Comparti possono detenere attività liquide accessorie in diverse valute.

3) La Società di Gestione applica un processo di gestione del rischio che le consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni di investimento e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio, nonché un processo di valutazione accurata e indipendente del valore dei derivati OTC.

Se non diversamente specificato nel Prospetto informativo, ogni Comparto può, ai fini (i) della copertura e/o (ii) della gestione efficiente del portafoglio e/o (iii) dell'attuazione della propria strategia d'investimento, e nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate, effettuare operazioni in valuta estera e/o utilizzare strumenti e/o tecniche finanziarie derivate basate su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o contratti a termine su indici del mercato azionario ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010.

L'esposizione complessiva relativa all'uso di strumenti finanziari derivati viene calcolata tenendo conto del valore attuale delle attività sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti dei mercati a termine e del tempo disponibile per liquidare le posizioni. Questo vale anche per i seguenti sottoparagrafi.

Nell'ambito della propria politica d'investimento ed entro i limiti stabiliti nella sezione 4), paragrafo e), ciascun Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione alle attività sottostanti non superi, in aggregato, i limiti d'investimento stabiliti nella sezione 4). Se un Comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non devono essere combinati secondo i limiti indicati nella sezione 4). Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo verrà preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti della presente sezione.

4) a) Non più del 10% del patrimonio netto totale di ciascun Comparto può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente. Inoltre, il valore totale di tutti i valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di tali emittenti in cui il Comparto investe più del 5% del suo patrimonio netto totale non può superare il 40% del valore del suo patrimonio netto totale. Nessun Comparto può investire più del 20% del proprio patrimonio netto totale in depositi effettuati presso lo stesso organismo. L'esposizione al rischio di controparte di un Comparto, in un'operazione in derivati OTC e/o in tecniche di gestione efficiente del portafoglio, non può superare complessivamente le seguenti percentuali:

- 10% del patrimonio netto totale, se la controparte è un istituto di credito di cui alla sezione 1), paragrafo f), "Investimenti consentiti e restrizioni agli investimenti", oppure
- 5% del patrimonio netto totale negli altri casi.

b) Il limite del 40% specificato nella sezione 4), paragrafo a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza cautelare.

Fermi restando i limiti specificati nel paragrafo 4), punto a), qualora ciò comporti un investimento di oltre il 20% del proprio patrimonio netto totale in un unico organismo, nessun comparto potrà combinare uno dei seguenti elementi:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo, oppure
- depositi effettuati presso tale organismo, o
- esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC realizzate con tale organismo

c) Il limite del 10% stabilito nella sezione 4), paragrafo a) è aumentato a un massimo del 35% se i titoli o gli strumenti del mercato monetario vengono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti pubblici locali, da uno Stato non membro o da organismi pubblici internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri.

d) Il limite del 10% stabilito nella sezione 4), paragrafo a), viene aumentato al 25% per le obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro e soggetto per legge a una speciale vigilanza pubblica volta a proteggere gli obbligazionisti. In particolare, gli importi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, in conformità ai requisiti di legge, in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, possano coprire i crediti relativi alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbero utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Se un Comparto investe più del 5% del suo patrimonio netto totale in obbligazioni di cui al presente paragrafo emesse da un unico emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del patrimonio netto del Comparto.

e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui alle lettere c) e d) della presente sezione 4) non vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui nel paragrafo a) della presente sezione. I limiti specificati nella sezione 4), paragrafi a), b), c) e d) non sono cumulabili; pertanto, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente o in depositi o strumenti

derivati presso questo organismo, effettuati in conformità ai paragrafi a), b), c) e d), non supereranno complessivamente il 35% del patrimonio netto di un Comparto. Le società appartenenti allo stesso gruppo ai fini della redazione dei bilanci consolidati in conformità alla direttiva 83/349/UE, e successive modifiche o integrazioni, o in conformità ai principi contabili riconosciuti a livello internazionale, sono considerate come un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti di investimento specificati nella presente sezione 4). Un Comparto può investire cumulativamente fino a un limite del 20% del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo.

- f) **Il limite del 10% stabilito nella sezione 4)a) viene aumentato al 100% se i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario in questione vengono emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), dal Brasile o da Singapore, o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengono uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso, il Comparto in questione deve detenere titoli o strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e i titoli o gli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente non devono superare il 30% del patrimonio totale del Comparto.**
- g) Fermi restando i limiti di cui alla sezione 6), i limiti di cui alla presente sezione 4) sono aumentati fino a un massimo del 20% per gli investimenti in titoli azionari e/o obbligazionari emessi dallo stesso organismo, laddove lo scopo della politica d'investimento del Comparto sia quello di replicare la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, come riconosciuto dall'autorità di vigilanza responsabile del Fondo, sulla base di quanto segue:
- che la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata,
 - l'indice rappresenta un indice di riferimento appropriato per il mercato a cui si riferisce,
 - viene pubblicato in modo appropriato.

Il limite del 20% di cui sopra può essere aumentato fino a un massimo del 35% qualora risulti giustificato da condizioni di mercato eccezionali, in particolare in mercati regolamentati in cui alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono altamente dominanti. L'investimento fino a questo limite è consentito solo per un singolo emittente.

- 5) Il Fondo non investirà più del 10% del patrimonio netto di ogni Comparto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OICR ("**Fondi Target**"), in conformità alla sezione 1), paragrafo e), a meno che non venga specificato diversamente nella politica d'investimento applicabile a un Comparto, come descritto nel Prospetto informativo.

Qualora nel Prospetto informativo sia specificato un limite più elevato, ad esempio il 10 %, si applicano le seguenti restrizioni:

- Non più del 20% del patrimonio netto totale di un Comparto può essere investito in quote/azioni di un singolo OICVM o altro OICR. Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ogni comparto di un OICVM o di un altro OICR con più comparti dev'essere considerato come un emittente separato, a condizione che sia garantito il principio della separazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi.
- Gli investimenti effettuati in quote/azioni di OICR diversi dagli OICVM non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto totale del Comparto.

Qualora un Comparto investa in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OICR gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa Società di Gestione o da un'altra società alla quale la Società di Gestione è legata da una gestione o un controllo comuni, o dalla detenzione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto (**Comparti affiliati**), la Società di Gestione o l'altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso a causa dell'investimento del Comparto nelle quote/azioni di tali Comparti affiliati.

Se non diversamente specificato nel Prospetto informativo, non può essere addebitata alcuna Commissione della Gestione in relazione all'entità di tali investimenti in Comparti affiliati, a livello del relativo Comparto, a meno che il Comparto Affiliato non applichi a sua volta alcuna commissione di gestione.

Gli investitori dovranno tenere presente che per gli investimenti in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OICR, in generale gli stessi costi possono verificarsi sia a livello di Comparto che a livello degli altri OICVM e/o altri OICR.

- 6) a) Le attività del Comparto non possono essere investite in titoli con diritto di voto che consentano al Comparto di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.
- b) Inoltre, il Fondo non può acquisire più del:
- 10 % delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente,
 - 10 % dei titoli di debito dello stesso emittente,
 - 25% delle quote/azioni di uno stesso OICVM o altro OICR,
 - il 10 % degli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.

In questi ultimi tre casi, la restrizione non si applica se l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, o l'importo netto degli strumenti in emissione, non può essere calcolato al momento dell'acquisizione.

Le restrizioni di cui ai paragrafi a) e b) non si applicheranno a:

- titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle sue autorità locali.
- titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'UE,
- titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri dell'Unione europea,
- azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'Unione Europea e che investe le proprie attività principalmente in titoli di organismi emittenti con sede legale in quello Stato, laddove ai sensi della legge di quello Stato tale detenzione rappresenti l'unico modo in cui il Fondo può investire in titoli di organismi emittenti di quello Stato. Tuttavia, l'esenzione si applicherà solo se nella sua politica di investimento la società dello stato non membro dell'UE rispetta i limiti stabiliti nella sezione 4, paragrafi da a) a e), nella sezione 5 e nella sezione 6, paragrafi a) e b).

- 7) Il Fondo non può contrarre prestiti di denaro per nessun Comparto, ad eccezione di:
- a) l'acquisto di valute estere, utilizzando un prestito di sostegno reciproco
 - b) un importo equivalente a non più del 10% del patrimonio netto totale del Comparto, e preso in prestito su base temporanea.
- 8) Il Fondo non può concedere prestiti o agire come garante per terzi.

- 9) Al fine di garantire una gestione efficiente del portafoglio, ogni Comparto può, in conformità alle disposizioni della normativa lussemburghese applicabile, effettuare operazioni di prestito titoli.
- 10) Il Comparto non può investire le proprie attività direttamente in immobili, metalli preziosi o certificati rappresentativi di metalli preziosi e articoli con metalli preziosi.
- 11) Il Comparto non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui alla sezione 1), paragrafi e), g) e h).
- 12) a) In relazione ai prestiti contratti entro i limiti indicati nel Prospetto informativo, il Fondo può costituire in pegno o cedere le attività del Comparto interessato, come garanzia accessoria.
b) Inoltre, il Fondo può dare in pegno o cedere le attività del Comparto in questione, a titolo di garanzia, alle controparti di operazioni in derivati OTC o di strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato di cui alla sezione 1), paragrafi a), b) e c), al fine di garantire il pagamento e l'adempimento da parte di tale Comparto delle proprie obbligazioni nei confronti della controparte in questione. Nella misura in cui le controparti richiedono la fornitura di garanzie in eccesso rispetto al valore del rischio da garantire, o che l'eccesso di garanzie sia dovuto ad altre circostanze (ad esempio, al rendimento delle attività fornite come garanzia o alle disposizioni della consueta documentazione quadro), tali garanzie (in eccesso) possono essere esposte (anche per quanto riguarda le garanzie non in contanti) al rischio di controparte di quella controparte, e possono essere solo garanzie puramente non garantite rispetto a quelle attività.
- 13) Un Comparto non può agire come fondo subordinato.

Le restrizioni di cui sopra non si applicano all'esercizio dei diritti di sottoscrizione.

Nei primi sei (6) mesi successivi all'autorizzazione ufficiale di un Comparto in Lussemburgo, non sarà necessario rispettare le restrizioni di cui alle sezioni 4) e 5), a condizione che venga rispettato il principio della diversificazione del rischio.

Se i limiti di cui sopra vengono superati per motivi che la Società di Gestione non può controllare, o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la Società di Gestione dovrà, in via prioritaria, porre rimedio a tale situazione, tenendo debitamente conto gli interessi dei Sottoscrittori.

La Società di Gestione ha il diritto di emettere, in qualsiasi momento, ulteriori restrizioni agli investimenti nell'interesse dei Sottoscrittori se, ad esempio, tali restrizioni sono necessarie per conformarsi alle leggi e ai regolamenti dei Paesi in cui le Quote del Fondo vengono o verranno offerte in vendita o in acquisto.

Articolo 6 - Quote del Fondo

Le quote sono disponibili unicamente in forma non certificata ed esisteranno esclusivamente come scritture contabili. I Sottoscrittori non hanno il diritto di richiedere la consegna di un certificato di quota.

Le Quote possono essere detenute tramite depositi collettivi. In questi casi, i Sottoscrittori riceveranno una conferma in relazione alle loro Quote dal depositario di loro scelta (ad esempio la loro banca o il loro intermediario) oppure le Quote possono essere detenute dai Sottoscrittori direttamente in un conto registrato gestito per il Fondo e i suoi Sottoscrittori dall'Amministrazione Centrale del Fondo ("**Amministrazione Centrale**"). Questi partecipanti verranno registrati dall'Amministrazione Centrale. Le Quote detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto del Sottoscrittore presso l'Amministrazione Centrale, o su un conto presso altri depositari, approvati dalla Società di Gestione, o presso un istituto che partecipa ai sistemi di compensazione dei titoli e dei fondi. Allo stesso modo, le Quote accreditate su un conto di un Sottoscrittore detenuto presso l'Amministrazione Centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto detenuto presso un depositario.

La sottoscrizione di frazioni di Quote è consentita con tre cifre decimali. La detenzione di Quote frazionarie concederà al Sottoscrittore diritti pro rata in relazione a tali Quote.

La Società di Gestione può dividere o fondere le Quote nell'interesse dei Sottoscrittori.

Non avranno luogo assemblee generali dei Sottoscrittori e le Quote non avranno diritto di voto. Le Classi di Quote emesse dal Fondo, per ciascun Comparto, sono definite nel Prospetto informativo.

Articolo 7 - Emissione di quote

Dopo la data di offerta iniziale o il periodo di offerta di una Classe di Quote del relativo Comparto, la Società di Gestione può offrire le Quote in sottoscrizione in qualsiasi giorno specificato nel Prospetto informativo.

La Società di Gestione, in qualità di distributore globale delle Quote del Fondo, può delegare la distribuzione delle Quote del Fondo a terzi. Le richieste di sottoscrizione possono essere presentate all'Amministrazione centrale, con la Società di Gestione che agisce in qualità di distributore globale e/o qualsiasi sub-distributore autorizzato dalla Società di Gestione ad accettare tali richieste ("**Sub-distributore**"), come ulteriormente specificato nel Prospetto informativo. Per quanto riguarda il periodo di offerta iniziale, il prezzo di offerta iniziale per Quota di ciascuna Classe sarà determinato dalla Società di Gestione. Il prezzo di offerta iniziale può includere commissioni, descritte nel Prospetto informativo del Fondo. Dopo la data o il periodo di offerta iniziale, il prezzo di emissione delle Quote corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per Quota applicabile alla Classe di Quote in questione all'interno di ciascun Comparto, a meno che non sia diversamente specificato per il Comparto in questione nel Prospetto informativo. La Società di Gestione può stabilire che gli investitori debbano pagare una commissione di vendita da specificare nel Prospetto informativo, se applicabile. Inoltre, l'investitore dovrà farsi carico di eventuali tasse o di altri costi relativi alla richiesta di sottoscrizione.

La Società di Gestione stabilirà gli orari e le date di chiusura non oltre il Giorno di Valutazione (come definito all'Articolo 12, "Valore Patrimoniale Netto") per l'elaborazione delle richieste di sottoscrizione, come specificato nel Prospetto informativo. Le richieste di sottoscrizione ricevute dall'Amministrazione centrale, dalla Società di Gestione che agisce in qualità di distributore globale o dal Subdistributore, prima degli orari e delle date di chiusura fissati in relazione a un Giorno di Valutazione, saranno evase al Valore Patrimoniale Netto per quota determinato in quel Giorno di Valutazione. Se le richieste di sottoscrizione sono state ricevute dall'Amministrazione Centrale, dalla Società di Gestione che agisce in qualità di distributore globale o dal Subdistributore dopo gli orari e le date di chiusura specificati nel Prospetto informativo, saranno elaborate al Valore Patrimoniale Netto determinato nel successivo Giorno di Valutazione applicabile, come specificato nel Prospetto informativo.

Le quote verranno emesse dopo la ricezione del prezzo di emissione con la data di valuta corretta da parte della Banca depositaria. Il pagamento dovrà essere ricevuto secondo le modalità e i tempi indicati nel Prospetto informativo. Se il pagamento non viene ricevuto entro tale periodo, il prezzo di emissione per quota può essere adeguato, in base al Valore Patrimoniale Netto in vigore al momento del ricevimento del pagamento. In deroga a quanto sopra, la Società di Gestione può, a sua discrezione, decidere che la richiesta di sottoscrizione sia accettata solo dopo che l'importo è stato ricevuto dalla Banca depositaria.

La Società di Gestione può, nell'interesse dei Sottoscrittori, accettare titoli trasferibili e altri beni consentiti dalla Parte I della Legge del 17 dicembre 2010, come pagamento per la sottoscrizione ("**conferimento in natura**"), a condizione che i titoli trasferibili e i beni offerti siano conformi alla politica d'investimento e alle restrizioni del Comparto interessato. Ogni versamento di Quote in cambio di un contributo in natura fa parte di una relazione di valutazione emessa dal revisore del Fondo. La Società di Gestione, a sua esclusiva discrezione, può rifiutare tutti o alcuni dei valori mobiliari e degli attivi offerti, senza fornire alcuna motivazione. Tutti i costi causati da tale contributo in natura (compresi i costi della relazione di valutazione, le commissioni di intermediazione, le spese, le commissioni, ecc.) verranno presi a carico dall'investitore.

La Società di Gestione può anche imporre un investimento minimo iniziale e un importo minimo di detenzione, per ciascuna Classe di Quote, come specificato nel Prospetto informativo. Questo requisito di investimento minimo e di detenzione possono essere derogati in qualsiasi caso particolare a esclusiva discrezione della Società di Gestione.

La Società di Gestione e l'Amministrazione centrale hanno il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di sottoscrizione, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e possono in particolare vietare o limitare la vendita di Quote a persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi o regioni, qualora tali vendite siano pregiudizievoli per il Fondo o qualora la sottoscrizione nel Paese in questione sia contraria alla legge applicabile.

Inoltre, qualora ulteriori investimenti possano pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, la Società di Gestione può decidere di imporre limiti ai singoli Comparti e di sospendere l'emissione di Quote su base permanente o temporanea, qualora lo ritenga necessario per garantire la corretta gestione degli investimenti del Fondo.

L'emissione di Quote può essere sospesa ai sensi dell'Articolo 13 "Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione di Quote", oppure a discrezione della Società di Gestione, nell'interesse del Comparto, in particolare in altre circostanze eccezionali.

Articolo 8 - Rimborso delle partecipazioni

In linea di principio, la Società di Gestione rimborserà le Quote in qualsiasi giorno indicato nel Prospetto informativo al Valore Patrimoniale Netto per Quota della relativa Classe di Quote del Comparto (in base al metodo di calcolo descritto all'Articolo 12 "Valore Patrimoniale Netto"), applicabile in quel giorno, dedotto l'eventuale onere di rimborso indicato nel Prospetto informativo (se esiste). A tal fine, le richieste di riscatto devono essere presentate all'Amministrazione centrale, alla Società di Gestione che agisce come distributrice globale o al Subdistributore. Le richieste di riscatto di Quote detenute tramite un Depositario devono essere presentate al Depositario di riferimento.

La Società di Gestione stabilirà gli orari e le date di chiusura al più tardi il Giorno di Valutazione (come definito all'Articolo 12, "Valore Patrimoniale Netto") per l'elaborazione delle richieste di riscatto. Le richieste di riscatto ricevute prima degli orari e delle date di chiusura specificati nel Prospetto informativo per un Giorno di Valutazione verranno evase al Valore Patrimoniale Netto applicabile per quel Giorno di Valutazione. Se le richieste di riscatto vengono ricevute dopo tali orari e date di chiusura, vengono evase al Valore Patrimoniale Netto determinato nel successivo Giorno di Valutazione applicabile.

Se l'esecuzione di una richiesta di riscatto comporterebbe per l'investitore interessato la detenzione di Quote di una particolare Classe di Quote inferiore al requisito di detenzione minima per quella Classe o Comparto, come indicato nel Prospetto informativo, la Società di Gestione può, senza ulteriore avviso al Sottoscrittore, trattare tale richiesta di riscatto come se si trattasse di una richiesta di riscatto di tutte le Quote di quella Classe o Comparto detenute dal Sottoscrittore.

Il pagamento del prezzo di riscatto delle Quote verrà effettuato entro il termine indicato nel Prospetto informativo. Il termine non si applica se specifiche disposizioni di legge, quali restrizioni valutarie o di altro tipo al trasferimento o altre circostanze fuori dalla sfera di controllo della Banca depositaria, rendono impossibile il trasferimento dell'importo di rimborso.

In caso di richieste di rimborso di importo elevato, la Società di Gestione può decidere di liquidare le richieste di rimborso una volta vendute le relative attività del Fondo, senza ritardi ingiustificati. Qualora sia necessaria tale azione, tutte le richieste di rimborso ricevute nello stesso giorno verranno regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento del prezzo di rimborso verrà effettuato secondo le modalità descritte nel Prospetto informativo, nella valuta avente corso legale nel paese in cui deve essere effettuato il pagamento, previa conversione dell'importo in questione. Se, a esclusiva discrezione della Banca depositaria, il pagamento deve essere effettuato in una valuta diversa da quella in cui sono denominate le relative Quote, l'importo pagabile sarà costituito dagli importi di conversione dalla valuta di denominazione alla valuta di pagamento, al netto di tutte le spese e commissioni di cambio. A meno che la legge applicabile non preveda diversamente, non vi è alcun obbligo di pagare i proventi del riscatto in una valuta diversa da quella in cui sono denominate le Quote. La Società di Gestione può anche proporre a un Sottoscrittore di regolare un rimborso totale o parziale mediante una distribuzione in specie di determinate attività di valore equivalente al prezzo di rimborso (al netto di eventuali commissioni di rimborso) del Comparto in questione, anziché in contanti. In tali circostanze, il Sottoscrittore dovrà accettare specificamente il rimborso in natura e riceverà una quota proporzionale del patrimonio del Comparto.

Al momento del pagamento del prezzo di riscatto, le relative Quote cesseranno di essere valide.

La Società di Gestione può, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, riscattare le Quote detenute da Sottoscrittori che non hanno il diritto di acquistare o detenere tali Quote. In particolare, la Società di Gestione ha il diritto di riscattare obbligatoriamente tutte le Quote detenute da un Sottoscrittore nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rilasciate in relazione all'acquisizione delle Quote sia falsa o non più vera, o il Sottoscrittore non soddisfi una qualsiasi condizione di idoneità applicabile a una Classe di Quote. La Società di Gestione ha inoltre il diritto di riscattare obbligatoriamente tutte le Quote detenute da un detentore che sia un Soggetto Statunitense (come definito nell'Articolo 11 del presente Regolamento di Gestione) in qualsiasi altra circostanza in cui la Società di Gestione stabilisca che tale riscatto obbligatorio eviterebbe svantaggi legali, normativi, pecuniari, fiscali, economici, patrimoniali, amministrativi o di altro tipo che siano rilevanti per il Fondo, svantaggi economici, patrimoniali, amministrativi o di altro tipo che siano rilevanti per il Fondo, compreso, senza limitazione, il caso in cui tali Quote siano detenute da un detentore che non ha il diritto di acquisire o detenere tali Quote o che non ha rispettato gli obblighi relativi alla detenzione di tali Quote ai sensi della normativa vigente.

Il rimborso delle Quote può essere sospeso alle condizioni di cui all'Articolo 13 "Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle Quote" o in altri casi eccezionali in cui le circostanze e il miglior interesse dei Sottoscrittori lo richiedano.

Articolo 9 - Differimento del rimborso o della conversione delle quote

La Società di Gestione può decidere di rinviare in tutto o in parte una richiesta di rimborso o di conversione che superi la percentuale indicata nel Prospetto informativo, riportandola al giorno o ai giorni di rimborso o di conversione successivi, fino al completo soddisfacimento della richiesta. Nel giorno di riscatto o di conversione successivo o in quelli successivi, le richieste di riscatto o di conversione differiti verranno onorate in via prioritaria rispetto alle richieste presentate per quel giorno di riscatto o di conversione.

In alternativa al differimento delle richieste di riscatto, la Società di Gestione può proporre all'investitore - previa sua accettazione - di regolare

La Società di Gestione può anche decidere di posticipare il pagamento dell'importo di rimborso dopo la scadenza del periodo di regolamento regolare del rimborso, in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo.

Articolo 10 - Conversione di azioni

A meno che non sia stato specificato diversamente nel Prospetto informativo in relazione a una Classe di Quote o a un Comparto, i Sottoscrittori possono in qualsiasi momento convertire tutte o parte delle loro Quote in Quote della stessa Classe di un altro Comparto o in un'altra Classe dello stesso Comparto o di un altro Comparto, a condizione che siano rispettati i requisiti (specificati nel Prospetto informativo) della Classe di Quote in cui tali Quote sono convertite.

La Società di Gestione stabilirà gli orari e le date di chiusura del Giorno di Valutazione (come definito all'Articolo 12 "Valore Patrimoniale Netto") per l'elaborazione delle richieste di conversione, come specificato nel Prospetto informativo. Le richieste di conversione ricevute prima degli orari e delle date di chiusura specificati nel Prospetto informativo per un Giorno di Valutazione verranno evase al Valore Patrimoniale Netto applicabile a quel Giorno di Valutazione. Se le richieste di conversione vengono ricevute dopo questi orari e date di chiusura, verranno elaborate al Valore Patrimoniale Netto determinato nel successivo Giorno di Valutazione applicabile. Le conversioni di Quote verranno effettuate in un Giorno di Valutazione solo se il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato in entrambe le Classi di Quote interessate.

Nell'evadere una richiesta di conversione di Quote che porterebbe la partecipazione del Sottoscrittore in una particolare Classe di Quote al di sotto del requisito di detenzione minima per quella Classe, come specificato nel Prospetto, la Società di Gestione può, senza ulteriore avviso al Sottoscrittore, trattare tale richiesta di conversione come se fosse una richiesta di conversione di tutte le Quote detenute dal Sottoscrittore in quella Classe di Quote.

Nel caso in cui le Quote denominate in una valuta vengano convertite in Quote denominate in un'altra valuta, verranno prese in considerazione e dedotte le spese di cambio.

La Società di Gestione può decidere di addebitare una commissione di conversione, la cui percentuale massima è specificata nel Prospetto informativo.

Articolo 11 - Questioni riguardanti gli Stati Uniti

Le quote del Fondo non possono essere offerte, vendute o trasferite, direttamente o indirettamente, a o a beneficio di un "Soggetto Statunitense", e la definizione di tale termine include (i) un "Soggetto Statunitense" come descritto nella Sezione 7701(a)(30) Codice delle Entrate Interno degli Stati Uniti del 1986, e successive modifiche (*U.S. Internal Revenue Code of 1986*, il "Codice"), (ii) un "soggetto statunitense" come tale termine è definito nella norma S ai sensi della Legge del 1933, nella sua versione modificata, (iii) un soggetto che è "situato negli Stati Uniti" come definito nella Rule 202(a)(30)-1 ai sensi dello United States Investment Advisers Act del 1940, nella sua versione modificata (*U.S. Investment Advisers Act del 1940*) o (iv) un soggetto che non si qualifica come "persona non residente negli USA" come tale termine viene definito nella U.S. Rule 4.7. Commodities Futures Trading Commission.

Ogni Sottoscrittore e ogni beneficiario di un diritto di partecipazione in un Comparto dovrà fornire (anche tramite aggiornamenti) alla Società di Gestione o a qualsiasi terzo nominato dalla Società di Gestione (una "Terza Parte Designata"), come e quando la Società di Gestione lo richieda ragionevolmente (anche tramite certificazione elettronica) qualsiasi informazione, dichiarazioni, dichiarazioni liberatorie e moduli relativi al Sottoscrittore (o ai proprietari diretti o indiretti del Sottoscrittore o ai titolari di conti) ragionevolmente richiesti dalla Società di Gestione o dalla Terza Parte Designata per consentire loro di ottenere qualsiasi esenzione, riduzione o rimborso di qualsiasi ritenuta o altra imposta applicata da un'autorità fiscale o da un'altra agenzia governativa (comprese le ritenute imposte della Legge sugli incentivi all'assunzione e al recupero dell'occupazione del 2010, o di qualsiasi legge o accordo intergovernativo simile o successivo, o di qualsiasi accordo stipulato ai sensi di tale legislazione o accordo intergovernativo) sulla Società di Gestione o sul Fondo, sugli importi versati al Fondo o sugli importi assegnabili o distribuibili dal Fondo a tale Sottoscrittore o beneficiario della trasmissione. Nel caso in cui un Sottoscrittore o un cessionario dei diritti di un Sottoscrittore non fornisca tali informazioni, dichiarazioni, rinunce o moduli alla Società di Gestione o al Terzo designato, la Società di Gestione o il Terzo designato avranno piena facoltà di intraprendere una o più delle seguenti azioni:

- a) trattenere le imposte che devono essere trattenute in conformità a qualsiasi legge, regolamento, norma o accordo applicabile;
- b) riscattare i diritti del Titolare di quote o del cessionario in un Comparto, come indicato nell'Articolo 8;
- c) di costituire e gestire un veicolo d'investimento organizzato negli Stati Uniti che sia considerato una "società in accomandita nazionale" ai fini della Sezione 7701 del Codice delle Entrate Interno del 1986, e successive modifiche, e di trasferire la partecipazione di tale Sottoscrittore o Cessionario in qualsiasi Comparto, o la partecipazione alle attività e passività di tale Comparto, a tale veicolo d'investimento. Su richiesta della Società di Gestione o del Terzo designato, il Sottoscrittore o il cessionario dovrà sottoscrivere tutti i documenti, i pareri, gli strumenti e i certificati ragionevolmente richiesti dalla Società di Gestione o dal Terzo designato e comunque necessari per realizzare quanto sopra. Ogni Sottoscrittore concede alla Società di Gestione o al Terzo Designato una procura, unitamente al diritto, di eseguire qualsiasi documento, parere, strumento o certificato per conto del Sottoscrittore, qualora quest'ultimo non lo faccia.

La Società di Gestione o la Terza parte designata possono divulgare le informazioni relative a qualsiasi Sottoscrittore (comprese le informazioni fornite dal Sottoscrittore ai sensi del presente Articolo) a qualsiasi persona a cui tali informazioni devono essere divulgate, o ad un'autorità fiscale o ad un'altra agenzia governativa che ne faccia richiesta, compresi i trasferimenti a giurisdizioni che non hanno leggi rigorose in materia di protezione dei dati o simili, in modo che la Società di Gestione possa ottemperare a qualsiasi legge o regolamento applicabile o accordo con un'autorità governativa. Ciascun Sottoscrittore rinuncia a qualsiasi diritto di cui possa godere ai sensi della legislazione applicabile in materia di segreto bancario, protezione dei dati e simili, che altrimenti vieterebbe tale divulgazione, e garantisce che ogni persona di cui fornisce (o ha fornito) le informazioni alla Società di Gestione o alla Terza Parte designata ha ricevuto tali informazioni e ha dato il consenso necessario per consentire la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione, il trasferimento e la comunicazione delle sue informazioni come indicato nel presente Articolo e nel presente paragrafo.

La Società di Gestione e la Terza parte designata possono stipulare accordi con qualsiasi autorità fiscale applicabile (compreso qualsiasi accordo stipulato ai sensi dell'Hiring Incentives and Job Restoration Incentives Act del 2010, o di qualsiasi legislazione o accordo intergovernativo simile o successivo) nella misura in cui determinano che tale accordo è nel migliore interesse del Fondo o di qualsiasi Sottoscrittore.

Articolo 12 - Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto delle Quote di ciascun Comparto sarà calcolato nella Valuta di riferimento del relativo Comparto dalla Società di Gestione in Lussemburgo almeno due volte al mese, con una frequenza stabilita dalla Società di Gestione e nei giorni specificati nel Prospetto informativo (ciascuno di tali giorni è definito "Giorno di Valutazione"). A tal fine, le attività e le passività del Fondo verranno assegnate ai Comparti (e alle singole Classi di quote all'interno di ciascun Comparto) e il calcolo verrà effettuato dividendo il Valore Patrimoniale Netto del Comparto per il numero totale di Quote emesse per il relativo Comparto. Se il Comparto in questione ha più di una Classe di Quote, la parte del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alla particolare Classe di Quote verrà divisa per il numero di Quote in emissione di quella Classe di Quote.

Il Valore Patrimoniale Netto di una Classe di quote denominata in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto in questione verrà prima calcolato nella Valuta di riferimento di quel Comparto, poi convertito dalla Valuta di Riferimento nell'altra valuta al tasso medio di mercato tra la Valuta di Riferimento e l'altra valuta.

In particolare, i costi e le spese relativi alla conversione valutaria in relazione alla sottoscrizione, al rimborso e alla conversione di Quote di una Classe che non è dominata nella Valuta di Riferimento dei Comparti interessati, nonché alla copertura dell'esposizione valutaria in relazione a tale Classe, si rifletteranno sul Valore Patrimoniale Netto di tale Classe.

A meno che non venga specificato diversamente nel Prospetto informativo del relativo Comparto, le attività di ciascun Comparto verranno valutate come segue:

- a) I titoli quotati o regolarmente negoziati in borsa vengono valutati all'ultimo prezzo di vendita disponibile. Se tale prezzo non è disponibile per un determinato giorno di negoziazione, il prezzo medio di chiusura (la media dei prezzi di domanda e di offerta di chiusura) o in alternativa è possibile prendere come base per la valutazione il prezzo di offerta di chiusura;
- b) Se un titolo viene negoziato su più mercati mobiliari, la valutazione verrà effettuata con riferimento al mercato che è il mercato principale per quel titolo;
- c) Nel caso di titoli per i quali la negoziazione in borsa non è significativa, ma che vengono scambiati in un mercato secondario con negoziazioni regolamentate tra operatori mobiliari (facendo in modo che il prezzo rifletta le condizioni di mercato), la valutazione potrà basarsi su questo mercato secondario;
- d) I titoli negoziati su un mercato regolamentato devono essere valutati nello stesso modo di quelli quotati in borsa;
- e) I titoli non quotati in borsa e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la Società di Gestione valuterà tali titoli in base ad altri criteri stabiliti dalla Società di gestione e sulla base del probabile prezzo di vendita, il cui valore verrà stimato con la dovuta cura e in buona fede;
- f) I derivati devono essere trattati in conformità a quanto sopra. Le operazioni di swap OTC saranno valutate su base coerente in base ai prezzi d'acquisto, vendita o medi determinati in buona fede in conformità alle procedure stabilite dalla Società di Gestione per conto del Comparto. Al momento di decidere l'utilizzo dei prezzi d'acquisto, di vendita o medi, la Società di Gestione terrà conto, tra gli altri parametri, dei flussi di sottoscrizione o rimborso previsti. Se, a giudizio della Società di Gestione, tali titoli non riflettono l'equo valore di mercato delle Operazioni di swap OTC in questione, il valore di tali Operazioni di swap OTC verrà determinato in buona fede dalla Società di Gestione, o con un altro metodo offerto che essa ritiene appropriato a sua discrezione.
- g) Il prezzo di valutazione di uno strumento del mercato monetario con scadenza o termine residuo inferiore a 12 mesi e che non presenta alcuna sensibilità specifica ai parametri di mercato, compreso il rischio di credito, basato sul prezzo netto di acquisizione o sul prezzo al momento in cui il termine residuo dell'investimento scende al di sotto dei 12 mesi, verrà progressivamente adeguato al prezzo di rimborso, mantenendo costante il rendimento dell'investimento risultante. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti dovrà essere adeguata ai nuovi rendimenti di mercato;
- h) Le quote o azioni di OICVM o OICR saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto calcolato, tenendo eventualmente conto della commissione di rimborso. Quando non esiste un valore patrimoniale netto e sono disponibili solo i prezzi denaro e lettera per le quote o azioni di OICVM o altri OICR, le quote o azioni di tali OICVM o altri OIC possono essere valutate sulla base della media di tali prezzi d'acquisto e di vendita;
- i) Il valore dei credit default swap viene regolarmente calcolato con criteri completi e trasparenti. La Società di Gestione e il Revisore contabile controlleranno la completezza e la trasparenza dei metodi di valutazione e della loro applicazione.
- j) Le disponibilità liquide, i depositi fiduciari e i depositi a tempo determinato vengono valutati ai rispettivi valori nominali, maggiorati degli interessi maturati.

Gli importi risultanti da tali valutazioni saranno convertiti nella Valuta di riferimento di quel Comparto al prezzo medio di mercato prevalente. Le operazioni in valuta estera effettuate a scopo di copertura del rischio di cambio devono essere prese in considerazione quando viene effettuata questa conversione.

Inoltre, se vengono utilizzate tecniche specifiche per determinate Classi di Quote, a fini di copertura o di altra gestione del rischio, gli importi degli utili e delle perdite derivanti da tali operazioni, e i relativi costi, verranno attribuiti solo a tali Classi di Quote.

Se una valutazione conforme ai suddetti standard si rivela impossibile o errata a causa di circostanze particolari o mutevoli, la Società di Gestione avrà la facoltà di utilizzare altri principi di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili per giungere a una valutazione adeguata delle attività del Comparto.

Il Valore Patrimoniale Netto di una Quota verrà arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda dei casi, all'unità immediatamente inferiore della Valuta di riferimento attualmente in uso, salvo diversamente specificato nel Prospetto informativo del Comparto interessato.

Il Valore Patrimoniale Netto di uno o più Comparti può anche essere convertito in altre valute al tasso medio di mercato qualora la Società di Gestione decida di emettere e rimborsare Quote in una o più valute. Nel caso in cui la Società di Gestione determini tali valute, il Valore Patrimoniale Netto delle relative Quote in tale valuta verrà arrotondato all'unità monetaria immediatamente inferiore.

In circostanze eccezionali, ulteriori valutazioni possono essere effettuate lo stesso giorno; tali valutazioni saranno valide per qualsiasi richiesta di sottoscrizione e/o rimborso ricevuta successivamente.

Il Valore Patrimoniale Netto totale del Comparto verrà calcolato in euro.

Al fine di tutelare i Sottoscrittori esistenti, e nel rispetto delle condizioni stabilite nel Prospetto informativo, la Società di Gestione può decidere di adeguare il Valore Patrimoniale Netto per Classe di quote di un Comparto, verso l'alto o verso il basso, nel caso di un'eccedenza netta di sottoscrizioni o di richieste di rimborso in un determinato Giorno di Valutazione. L'adeguamento del Valore Patrimoniale Netto è destinato a coprire in particolare, ma non esclusivamente, i costi operativi, gli oneri fiscali e i differenziali offerta/domanda sostenuti dai Comparti interessati a causa di sottoscrizioni, rimborsi e/o conversioni del Comparto.

Come specificato nel Prospetto per i Comparti interessati, il Valore Patrimoniale Netto può essere rettificato in ogni Giorno di Valutazione su base netta, indipendentemente dall'entità del flusso di capitale netto, solo se viene superato un limite predefinito di flussi di capitale netto.

Articolo 13 - Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle Quote

La Società di Gestione può sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e/o, se del caso, l'emissione, il rimborso e la conversione di Quote di un Comparto, qualora una parte sostanziale del patrimonio del Comparto stesso sia in pericolo:

- a) non possa essere valutata perché una borsa o un mercato sono chiusi in un giorno che non sia un comune giorno festivo, o se le negoziazioni su tale borsa o mercato sono state limitate o sospese; oppure
- b) non possano essere liberamente cedute a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di altro tipo sul quale la Società di Gestione non ha alcun controllo e che non consente la cessione delle attività del Comparto, o nel caso in cui tale cessione sia dannosa per gli interessi dei Sottoscrittori; oppure
- c) non possa essere valutata a causa di un'interruzione della rete di comunicazione o per qualsiasi altro motivo che renda impossibile la valutazione; oppure
- d) non è disponibile per le transazioni a causa di restrizioni valutarie o di altro tipo che rendono impossibile il trasferimento di attività o è possibile dimostrare oggettivamente che le transazioni non possono essere effettuate ai normali tassi di cambio;
- e) in circostanze eccezionali, qualora la Società di Gestione lo ritenga necessario per evitare effetti negativi irreversibili sul Fondo, su un Comparto o su una Classe di Quote, nel rispetto del principio dell'equo trattamento dei Sottoscrittori, nel loro migliore interesse.

La sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto non influirà sul calcolo del Valore patrimoniale netto di altri Comparti, se nessuna delle condizioni di cui sopra si applica a questi altri Comparti.

Gli investitori che richiedono, o hanno già richiesto, la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di Quote del Comparto in questione verranno informati senza indugio della sospensione. L'avviso di sospensione verrà inoltre pubblicato come descritto nel Prospetto informativo se, a giudizio della Società di Gestione, la sospensione potrebbe durare più di una settimana.

La sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto non influirà sul calcolo del Valore patrimoniale netto di altri Comparti, se nessuna delle condizioni di cui sopra si applica a questi altri Comparti.

Articolo 14 - Costi

Il Fondo si assumerà i costi specificati di seguito, a meno che non venga indicato diversamente nel Prospetto informativo del relativo Comparto:

- Tutte le imposte che possono essere dovute sulle attività, sui redditi e sulle spese che possono essere addebitate al Fondo;
- Le spese di intermediazione e bancarie abituali sostenute dal Fondo per le operazioni in titoli in relazione al portafoglio (tali spese saranno incluse nel costo di acquisizione di tali titoli e dedotte dagli importi di vendita);
- Una commissione di gestione mensile alla Società di Gestione, non superiore all'importo percentuale indicato nel Prospetto informativo, pagabile all'inizio di ogni mese successivo, sulla base del Valore Patrimoniale Netto medio giornaliero della Classe di Quote in questione durante il mese. La Commissione di Gestione può essere addebitata a tassi diversi per i singoli Comparti e Classi di quote all'interno di un Comparto o può essere esentata in tutto o in parte. Ulteriori informazioni sulla Commissione di Gestione sono riportate nel Prospetto informativo;
- Una commissione mensile di amministrazione centrale, per l'Amministrazione Centrale, calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Quote pertinente durante quello specifico mese e pagabile all'inizio del mese immediatamente successivo. La commissione di amministrazione centrale può essere addebitata a tassi diversi per i singoli Comparti e Classi di quote all'interno di un Comparto, o può anche essere esentata. Ulteriori informazioni sulla commissione amministrativa centrale sono contenute nel Prospetto informativo.
- Oltre alla commissione mensile per l'amministrazione centrale, l'Amministrazione Centrale ha diritto a una commissione annuale che dovrà essere pagata a valere sul patrimonio netto del Comparto interessato per i suoi servizi di conservatore del registro e agente immobiliare, come specificato nel Prospetto informativo;
- Le commissioni legate al rendimento, per ciascun Comparto, se applicabili;
- Commissioni dovute alla Banca depositaria, addebitate alle tariffe concordate di volta in volta con la Società di Gestione, sulla base dei tassi di mercato usuali in Lussemburgo, e basate sul patrimonio netto del Comparto interessato e/o sul valore dei valori mobiliari e delle altre attività detenute, o determinate come importo fisso; le commissioni dovute alla Banca depositaria non possono superare l'importo percentuale predeterminato, sebbene in alcuni casi possano essere addebitate in aggiunta le commissioni operative e le commissioni di corrispondenza della Banca depositaria;
- Commissioni dovute agli agenti pagatori (in particolare una commissione per il pagamento delle cedole), agli agenti di trasferimento e agli agenti registrati nei Paesi di registrazione;
- Tutti gli altri oneri sostenuti per le attività di vendita e gli altri servizi resi al Fondo e non menzionati nella presente sezione; per alcune Classi di Quote, tali oneri possono essere sostenuti in tutto o in parte dalla Società di Gestione;
- Commissioni sostenute per la gestione delle garanzie collaterali, in relazione alle operazioni in derivati;
- Spese, comprese quelle di consulenza legale, che possono essere sostenute dalla Società di Gestione o dalla Banca depositaria in relazione a misure adottate per conto dei Sottoscrittori;
- Le spese risultanti dall'elaborazione, dal deposito e della pubblicazione del Regolamento di Gestione e di altri documenti relativi al Fondo, compresi gli avvisi di registrazione, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti e i memorandum a tutte le autorità governative e alle borse valori (comprese le associazioni locali di intermediari mobiliari) necessari in relazione al Fondo o all'offerta di Quote; le spese risultanti dalla stampa e dalla distribuzione delle relazioni annuali e semestrali ai Sottoscrittori in tutte le lingue richieste, nonché quelle risultanti dalla distribuzione di tutte le altre relazioni e gli altri documenti richiesti dalla legislazione in materia o dai regolamenti delle suddette autorità; le spese risultanti dalla tenuta dei libri contabili e dal calcolo del Valore Patrimoniale Netto giornaliero, Le spese risultanti dall'invio di avvisi ai Sottoscrittori, compresa la pubblicazione dei prezzi ai Sottoscrittori, gli onorari e le spese per i revisori dei conti e i consulenti legali del Fondo, e tutte le altre spese amministrative analoghe, così come le altre spese sostenute direttamente in relazione all'offerta e alla vendita delle Quote, comprese le spese per la stampa di copie dei suddetti documenti o le suddette informazioni utilizzati nella commercializzazione delle Quote del Fondo. Sarà anche possibile addebitare le spese sostenute per la pubblicità.

Tutte le commissioni ricorrenti verranno dedotte prima dal reddito da investimento, poi dai guadagni sulle operazioni in titoli e successivamente dalle attività del Comparto. Altre commissioni non ricorrenti, come le spese per la costituzione di nuovi Comparti o Classi di quote, possono essere ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni.

Le spese attribuibili ai singoli Comparti verranno assegnate direttamente ai Comparti stessi; in caso contrario, i costi verranno suddivisi tra i singoli Comparti, in proporzione al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto.

Articolo 15 - Esercizio contabile, revisione contabile

L'esercizio contabile del Fondo termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le attività del Fondo verranno sottoposte a revisione da parte di un revisore contabile indipendente approvato e nominato dalla Società di Gestione. Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge del 17 dicembre 2010.

Articolo 16 - Distribuzione dell'utile netto e delle plusvalenze

La Società di Gestione può emettere Classi di Quote a distribuzione e/o a crescita del capitale, all'interno di ciascun Comparto, come specificato nel Prospetto informativo.

1) Partecipazioni di distribuzione

In caso di emissione di Quote di reddito, la Società di Gestione decide quale distribuzione del reddito netto da investimento attribuibile alle Quote di reddito realizzare. Pertanto, le plusvalenze realizzate dalla vendita di attività appartenenti al Fondo possono essere distribuite agli investitori. Altre distribuzioni possono essere effettuate a valere sulle attività del Fondo per ottenere un rapporto di distribuzione adeguato. In caso di distribuzione, quest'ultima può essere effettuata annualmente o a qualsiasi altro intervallo stabilito dalla Società di Gestione.

2) Partecipazioni di crescita del capitale

Le quote di crescita del capitale generalmente capitalizzano il loro reddito. Il reddito generato verrà utilizzato per aumentare il Valore Patrimoniale Netto delle Quote al netto dei costi generali (crescita del capitale). Tuttavia, la Società di Gestione, in conformità alla politica di distribuzione dei proventi stabilita dal Consiglio di amministrazione, può distribuire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i proventi ordinari netti e/o le plusvalenze realizzate, nonché i proventi non ricorrenti, previa deduzione delle minusvalenze realizzate.

3) Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni di reddito avverrà secondo le modalità descritte nel Prospetto informativo.

Le richieste di distribuzione non effettuate entro cinque anni cadranno in prescrizione e le attività in questione torneranno al Comparto di riferimento.

Articolo 17 - Modifiche al presente Regolamento di Gestione

La Società di Gestione può modificare in qualsiasi momento tutto o parte del presente Regolamento di Gestione con l'approvazione della Banca Depositaria.

Qualsiasi modifica al presente Regolamento di Gestione verrà depositata presso il Registre de Commerce et des Sociétés del Granducato di Lussemburgo e, se non stabilito diversamente, entrerà in vigore il giorno della firma del presente Regolamento di Gestione. Una nota di deposito verrà pubblicata nel "Recueil Electronique des Sociétés Associations" ("RESA") del Lussemburgo.

Articolo 18 - Informazioni ai Sottoscrittori

Le relazioni annuali revisionate saranno messe gratuitamente a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede legale della Società di Gestione e nei luoghi indicati nel Prospetto informativo, entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario. Le relazioni semestrali non verificate devono essere fornite nella stessa forma entro due mesi a partire dalla fine del periodo contabile a cui si riferiscono.

Altre informazioni relative al Fondo, come il Valore Patrimoniale Netto delle relative Classi di Quote e/o i prezzi di emissione e di riscatto delle Quote, possono essere ottenute in qualsiasi giorno lavorativo durante il normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società di Gestione.

Tutti gli annunci ai Sottoscrittori, comprese le informazioni relative alla sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto, saranno pubblicati, se necessario, sul RESA "Luxemburger Wort" e su vari quotidiani nei Paesi in cui il Fondo è stato ammesso alla distribuzione pubblica. La Società di Gestione può anche inserire annunci pubblicitari in qualsiasi altro giornale o periodico di sua scelta.

Gli investitori possono richiedere gratuitamente il Prospetto, il Documento con i Dati Chiave per gli investitori, le ultime relazioni annuali e semestrali e copie del Regolamento di Gestione presso la sede legale della Società di Gestione. Gli accordi contrattuali pertinenti e lo statuto della Società di Gestione sono disponibili per la consultazione presso la sede legale della Società di Gestione durante il normale orario di lavoro.

Articolo 19 - Durata, liquidazione e fusione

Il Fondo e i Comparti sono stati istituiti per un periodo illimitato, a meno che non sia specificato diversamente per il relativo Comparto nel Prospetto informativo. I Sottoscrittori, i loro eredi o altri beneficiari non possono richiedere la divisione o la liquidazione del Fondo o di uno qualsiasi dei Comparti. Tuttavia, la Società di Gestione può in qualsiasi momento, con l'approvazione della Banca depositaria, chiudere il Fondo e sciogliere singoli Comparti o singole Classi di quote.

La decisione di sciogliere il Fondo verrà pubblicata sul RESA e verrà annunciata anche in almeno altri due giornali, oltre che nei Paesi in cui il Fondo è stato ammesso alla distribuzione pubblica. Qualsiasi decisione di scioglimento di un Comparto verrà pubblicata in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo. A partire dal giorno in cui la Società di Gestione prende la decisione di liquidare, non verranno emesse nuove Quote. Tuttavia, le Quote possono continuare a essere rimborsate, a condizione che sia garantita la parità di trattamento dei Sottoscrittori. Allo stesso tempo, tutte le commissioni e le spese in sospeso identificabili verranno accantonate.

In caso di liquidazione del Fondo, di un Comparto o di una Classe di Quote, la Società di Gestione provvederà a disporre delle attività del Fondo nel migliore interesse dei Sottoscrittori e darà istruzioni alla Banca depositaria di distribuire i proventi netti della liquidazione (al netto delle spese di liquidazione) in misura proporzionale ai Sottoscrittori. Se è nell'interesse dei Sottoscrittori, la Società di Gestione può effettuare un rimborso in natura (al netto delle spese di liquidazione) ai Sottoscrittori.

Se la Società di Gestione liquida una Classe di Quote senza aver chiuso il Fondo o un Comparto, deve rimborsare tutte le Quote di quella Classe al Valore Patrimoniale Netto in vigore in quel momento. L'avviso di rimborso verrà pubblicato dalla Società di Gestione, o notificato ai Sottoscrittori ove consentito dalla legge e dai regolamenti lussemburghesi, e gli importi di rimborso verranno pagati agli ex Sottoscrittori nella valuta pertinente, dalla Banca depositaria o dagli Agenti di pagamento locali.

I proventi delle liquidazioni e dei rimborsi che non possono essere distribuiti ai Sottoscrittori entro sei mesi verranno depositati presso la *Caisse de Consignation* de Luxembourg fino alla scadenza del periodo di prescrizione previsto dalla legge.

Allo stesso modo, la Società di Gestione, in conformità alle definizioni e alle condizioni stabilite dalla Legge del 17 dicembre 2010, può decidere di fondere un Comparto, in qualità di Comparto beneficiario o incorporante, con uno o più Comparti del Fondo, convertendo la Classe di Quote o le Classi di Quote di uno o più Comparti nella Classe di Quote o nelle Classi di Quote di un altro Comparto del Fondo. In tali casi, i diritti correlati alle varie Classi di Quote verranno determinati con riferimento al Valore Patrimoniale Netto delle relative Classi di Quote alla data di efficacia della fusione.

La Società di Gestione può anche decidere di fondere il Fondo o uno qualsiasi dei suoi Comparti, sia come OICVM oggetto di fusione che come OICVM ricevente, su base transfrontaliera e nazionale, in conformità alle definizioni e alle condizioni stabilite nella Parte I della Legge del 17 dicembre 2010.

Le fusioni saranno annunciate con almeno trenta giorni di anticipo in modo che i Sottoscrittori possano richiedere il rimborso o la conversione delle loro Quote.

Articolo 20 - Termini di prescrizione

Qualsiasi reclamo dei Sottoscrittori in merito a distribuzioni e assegnazioni nei confronti della Società di Gestione o della Banca depositaria cade in prescrizione cinque anni dopo la data dell'evento che ha dato origine a tali reclami.

Articolo 21 - Legge applicabile, giurisdizione e lingue vincolanti

Il presente Regolamento di Gestione è disciplinato dalle leggi del Granducato di Lussemburgo.

Il Tribunale distrettuale di Lussemburgo sarà competente per tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Sottoscrittori, la Società di Gestione, i suoi azionisti e la Banca depositaria. Per quanto riguarda i reclami degli investitori nei paesi in cui le Quote del Fondo vengono offerte e vendute, la Società di Gestione e/o la Banca depositaria possono comunque sottoporre sé stessi e il Fondo alla giurisdizione dei tribunali di tali paesi.

La versione inglese del presente Regolamento di Gestione sarà vincolante. Le traduzioni (autorizzate dalla Società di Gestione e dalla Banca depositaria) nelle lingue dei Paesi in cui le Quote vengono offerte e vendute possono comunque essere riconosciute dalla Società di Gestione e dalla Banca depositaria come vincolanti per loro e per il Fondo.

Lussemburgo, 9 gennaio 2026

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

VIRGINIA LINARES, SERVIZI SUI TITOLI [manoscritto]

Buy & Hold Capital SGIC S.A.

Cecabank, SA, filiale di Lussemburgo

Per : SEGRETARIO DEL CONSIGLIO [manoscritto]

Per : CÉSAR PÉREZ [manoscritto][firma illeggibile]

Posizione : ANTONIO ASPAS [manoscritto]

Posizione : BANCA DEPOSITARIA SUPERVISORE [manoscritto]

<p>Signora M^a Soledad Valcárcel Conde, traduttrice-interprete giurata di lingua inglese, nominata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, certifica che quanto sopra è una traduzione fedele e completa in spagnolo di un documento redatto in inglese. A Madrid, il 02 febbraio 2026. Firmato: M^a Soledad Valcárcel Conde</p>	<p>Sig.ra M^a Soledad Valcárcel Conde, traduttrice-interprete inglese giurata, designata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, certifica che quanto sopra è una traduzione accurata e completa in italiano di un documento scritto in inglese. Madrid, 02 febbraio 2026. Firmato: M^a Soledad Valcárcel Conde</p>
---	---